



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE Provincia di Bari

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 29/4/1997;
Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 12/3/2013

Art. 1

E' istituita in Gioia del Colle la Consulta Comunale dello Sport, organismo atto a proporre, promuovere e coordinare le attività sportive della città.

Art. 2

La consulta dello Sport, nel rispetto delle leggi costituzionali e delle indicazioni contenute nella Carta Europea dello Sport, riconosce alle attività sportive un ruolo primario nella formazione psicofisica, morale e sociale del cittadino.

Ruolo della Consulta è assicurare la diffusione dello sport nel territorio, garantendo ad ogni cittadino la possibilità di potervi partecipare a livello amatoriale, dilettantistico e agonistico. A tal riguardo ha il compito di:

- a) proporre l'utilizzo delle strutture presenti sul territorio e modalità d'uso;
- b) sollecitare e stimolare l'Amministrazione Centrale, Regionale, Provinciale e Comunale, gli Enti, la Scuola, a risolvere a secondo delle competenze i problemi legati alle strutture e allo sviluppo della pratica sportiva, con attenzione anche ai soggetti portatori di handicap;
- c) promuovere lo sviluppo dell'associazionismo sportivo;
- d) mantenere rapporti di collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, il C.O.N.I., le federazioni sportive, gli organi scolastici e la stampa;
- e) proporre eventuali corsi di formazione degli operatori sportivi per una migliore qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività sportive e motorio-ricreative;
- f) mantenere i contatti con i gruppi sportivi proponenti di iniziative sul territorio;
- g) formulare proposte concrete sullo sviluppo dell'impiantistica sportiva, favorendo forme di autogestione e valutando risorse economiche che dalla stessa possono scaturire;
- h) proporre incontri, conferenze, manifestazioni, dibattiti nelle scuole e in qualunque altra sede al fine di consentire una diffusione più consapevole della valenza formativa che lo sport riveste.

Art. 3

La Consulta dello Sport può formulare proposte al Consiglio Comunale. Il suo parere deve essere richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale ogni qualvolta vengano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti riguardanti lo sport e le attrezzature sportive e deve essere fornito in tempi brevi e comunque nel caso in cui non venga fornito, si intende superato. Il parere deve essere anche trasmesso, a cura del Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Commissione Consiliare competente.

Art. 4

La consulta dello Sport è formata da 10 componenti:

- a) quattro sono eletti dalle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I.;
- b) uno dalle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche affiliate ad Enti di Promozione Sportiva Associate al C.O.N.I. in apposita assemblea convocata dal Sindaco
- c) uno nominato dall' A.SO.TU.DIS.;
- d) uno indicato dai rappresentanti della scuola locale e scelto fra insegnanti di Educazione Fisica;
- e) due eletti dalla conferenza dei capigruppo consiliari;
- f) L'Assessore allo Sport, il Sindaco (o un suo delegato) senza diritto di voto.

Non possono farne parte i Consiglieri Comunali.

La Consulta può avvalersi del parere di tecnici esterni qualora lo riterrà opportuno e comunque a titolo gratuito.

Art. 5

Il componenti eleggono tra loro, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta dello Sport.

Il Presidente ha la funzione di rappresentare all'esterno la Consulta e di promuovere le attività della stessa.

Il Presidente nomina di volta in volta un segretario con il compito di redigere i verbali delle riunioni che vengono trasmessi alla Giunta, al Consiglio Comunale e alla Commissione Consiliare.

Il Presidente, ed in sua assenza per impedimento il Vice Presidente, hanno l'obbligo di fissare l'ordine del giorno della convocazione successiva.

Art. 6

Il Presidente convoca periodicamente la Consulta dello Sport.

E' consentito la convocazione della Consulta in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti la stessa.

In entrambi i casi deve essere rispettato il preavviso di almeno 5 giorni.

Art. 7

Le sedute della Consulta sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei componenti; qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Art. 8

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Consulta comporta la decadenza del Componente.

In tal caso l'Ente designante del componente decaduto è tenuto a nominare, entro sette giorni dalla comunicazione di decadenza inviata dal Presidente della Consulta, un diverso rappresentante in sostituzione di quello decaduto.

In caso di dimissioni volontarie l'Ente che lo ha designato ne nomina un altro.

Art. 9

Ogni proposta di modifica del presente Regolamento potrà aver luogo con l'approvazione dei due terzi dei presenti all'assemblea a tale scopo appositamente convocata.

Art. 10

La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria.

Il mandato dei componenti la Consulta ha la durata di quello amministrativo del Consiglio Comunale che l'ha istituita.

Art. 11

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e dei propri mezzi, deve garantire alla Consulta dello Sport il supporto logistico per lo svolgimento della propria attività.